

CITTÀ DI ENNA

Avviso di rettifica

Oggetto: Sistema di video sorveglianza del Comune di Enna – Progetto “Enna una città sicura” PON Sicurezza per lo sviluppo obiettivo convergenza 2007/2013 – CIG 5186920DC7 – CUP E75F12000070001

Con riferimento alla procedura aperta di cui in oggetto, a seguito di più attenta lettura degli atti si è avuto modo di constatare che nel bando di gara ed annesso disciplinare sono contenute delle prescrizioni non più conformi alla normativa vigente, rendendosi pertanto necessario procedere alle opportune rettifiche, e specificatamente:

1. In ordine al possesso del Patentino di primo grado rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture, ai sensi del DM n.314 del 23 maggio 1992.

Il D.M. 314/92 che recava disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni è stato abrogato dall'art.10 comma 3 lett. b) del D.L. n.69 del 21/06/2013 (cd. Decreto del fare), convertito con modificazioni dalla legge n.98 del 09/08/2013, pubblicata sul S.O. n.63 relativo alla G.U. n.194 del 20/08/2013, entrata in vigore il 21/08/2013.

Pertanto, ai fini della partecipazione alla gara non è più necessario il possesso del patentino di I grado rilasciato dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni ai sensi del D.M. 314/92.

2. In ordine al possesso del NOS (Nulla Osta Sicurezza)

Per quanto concerne il possesso del NOS (Nulla Osta Sicurezza) il 28 febbraio 2012 è entrato in vigore l'allegato DPCM del 22.07.2011 in materia di “disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di stato e delle informazioni classificate” che modifica le procedure di richiesta informazioni e rilascio delle abilitazioni NOS. Le abilitazioni vanno quindi richieste per la partecipazione a gare d'appalto, indicando la classificazione del bando di gara.

A tal proposito non essendo stato il bando di gara preventivamente “classificato” in uno dei livelli di riservatezza previsto, non può essere avviata la procedura di rilascio del NOS.

Pertanto, ai fini della partecipazione alla gara non è più necessario il possesso del NOS.

3. In ordine ai requisiti di capacità economico finanziaria di cui agli artt. 41 e 42 del D.lgs. n. 163/2006:


- il D.L. n. 95/2012 convertito con L. n. 135/2012 ha modificato il comma n. 2 del suddetto articolo 41, statuendo l'illegittimità dei bandi che prevedono limiti di accesso connessi al “fatturato aziendale” e che comunque non rispettino il principio di proporzionalità.

Alla luce della superiore disposizione di legge, pur rivestendo l'appalto di che trattasi un carattere di particolare complessità, al fine anche di consentire una maggiore partecipazione, occorre procedere alla necessaria rettifica del bando di gara ed annessi elaborati nel senso di stabilire che **il requisito di capacità economico finanziaria di cui all'art. 41 del D.lgs. n. 163/2006, si intenderà dimostrato con la dichiarazione di un fatturato globale di impresa realizzato nel triennio 2010/2012 non inferiore all'importo a base d'asta di € 259.672,13 oltre IVA.**

Alla luce della superiore rettifica si ritiene di dover procedere alla modifica anche del requisito relativo alla dimostrazione della capacità tecnico professionale di cui all'art. 42 del D.lgs n. 163/2006 nel senso di stabilire che **tale requisito si intenderà dimostrato attraverso la presentazione dell'elenco delle forniture analoghe a quelle del presente appalto nel triennio 2010/2012 per un importo totale non inferiore alla base d'asta di € 259.672,13 oltre IVA.**

Enna li 11 novembre 2013

Il R.U.P.
Vincenzo Asaro



Il Dirigente
ing. Puleo Paolo

